

# No alla presunzione di pericolosità del sorvegliato speciale

## Corte costituzionale

Illegittimo il pregiudizio per i condannati a pena al di sotto di 2 anni

Giovanni Negri

Illegittima la presunzione di pericolosità per chi, già soggetto a misura di prevenzione, ha poi scontato, sospesa la misura, meno di due anni di carcere. Lo dichiara la Corte costituzionale con la sentenza 162 depositata ieri e scritta da Francesco Vignò, colpendo l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disposizione con la quale di fatto è stata reintrodotta una presunzione di pericolosità quando la sospensione collegata allo stato di detenzione dell'interessato è inferiore a due anni.

La sentenza sottolinea che non c'è ragione per ritenere che nell'arco di un intero biennio la personalità di un individuo, e «in particolare il suo atteggiamento nei confronti dei valori fondamentali della convivenza civile, non possa subire significative modificazioni, quando si tratti di un individuo detenuto in esecuzione di una pena, e dunque sottoposto a un trattamento che per vincolo costituzionale è finalizzato alla sua rieducazione». Irragionevolezza ancora più evidente quando la cessazione della detenzione è dovuta alla concessione di misure alternative, che presuppongono una valutazione positiva della condotta carceraria del condannato.

Ma nella lettura della Consulta la norma confligge anche con il principio della necessaria finalità rieduca-

tiva della pena scandito dall'articolo 27, terzo comma, Costituzione. «Se è vero, infatti - sottolinea la Corte -, che il successo di un trattamento rieducativo non è mai scontato, la presunzione legislativa in esame muove, come correttamente rileva il rimettente, dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente idoneo a modificare l'attitudine antisociale di chi vi è sottoposto». Se ritenuto corretto, questo presupposto avrebbe come inevitabile conseguenza l'incompatibilità con l'articolo 27 della Costituzione di tutte le pene detentive di breve durata.

Ma «pur nella consapevolezza dei molti ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazio-



**La norma contrasta con i principi di ragionevolezza e di rieducazione delle sanzioni detentive**

ne dell'obiettivo costituzionalmente imposto dall'articolo 27, terzo comma, Costituzione, l'ordinamento non può invece che muovere dalla premessa della idoneità anche delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato».

Se questa è la premessa, allora, per coerenza, va lasciata aperta la porta a una verifica caso per caso sul raggiungimento di un risultato positivo o se invece resiste, nonostante l'avvenuta espiazione della pena, una situazione di pericolosità sociale che deve ancora essere contrastata con l'effettiva esecuzione della misura disposta in precedenza.